



**CITTÀ DI TRADATE**  
Provincia di Varese

## **AVVISO**

Prot. XXX del XXX/2021

### **AGGIORNAMENTO CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI** **PUBBLICAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che con **Deliberazione Di Giunta Comunale n. XXX del XXX/2021** è stato AGGIORNATO il **CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI**, presso l'Ufficio Tecnico comunale, Area Urbanistica. Con la stessa deliberazione è stato approvato l'allegato cartografico e l'elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi – **aggiornamento 2021**, come aggiornate da parte della Stazione Carabinieri Corpo Forestale di Stato su Sistema SIM.

Con la presente si rende noto che:

- dalla data odierna, **XXX/2021 e sino al XXX/2021**, per **30 (trenta) giorni consecutivi**, sono depositati presso il Comune di Tradate, Settore Urbanistica, la planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi;

- durante il periodo di pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e presentare eventuali **osservazioni** da redigere in carta semplice, presentandole all'Ufficio Protocollo ovvero inviandole all'indirizzo PEC [comune.tradate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.tradate@pec.regione.lombardia.it)

- l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto degli incendi boschivi, in formato cartaceo, è l'Uff. Tecnico - Settore Urbanistica, Piano 1, P.za Mazzini, 6, Tradate.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate **entro le ore 12,00 del giorno XXX/2021**, termine oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni.

Decorso tale termine, il Comune valuterà le osservazioni presentate ed approverà, entro i successivi sessanta giorni, l'elenco definitivo e le relative perimetrazioni

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, **le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.**

**In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive**, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

**Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche**, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

**Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.**

Tradate, il XXX/2021

Il Responsabile del Settore  
Edilizia Privata e Urbanistica  
F.to Geom. Maura Perin